



Direzione Regionale della Sardegna

Ufficio Risorse Materiali

Allegato 1

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE PER LA NUOVA SEDE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO
SPORTELLO DI MACOMER**

CIG: 8084093495

DISCIPLINARE DI RDO

INDICE

- Art. 1 - Premessa ed oggetto dell'affidamento
- Art. 2 - Informazioni generali sulla RDO e chiarimenti
- Art. 3 - Documentazione di gara
- Art. 4 - Importo massimale dell'affidamento, basi d'asta e durata del contratto
- Art. 5 - Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016
- Art. 6 - Requisiti di esecuzione del servizio
- Art. 7 - Partecipazione in forma singola ed associata - avvalimento
- Art. 8 - Subappalto
- Art. 9 - Modalità di presentazione dell'offerta – Documentazione Amministrativa
- Art. 10 - Garanzia provvisoria
- Art. 11 - Soccorso istruttorio
- Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta tecnica
- Art. 13 - Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta economica
- Art. 14 - Seduta della Commissione Giudicatrice e criteri di aggiudicazione
- Art. 15 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
- Art. 16 - Garanzia definitiva
- Art. 17 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Art. 18 - Responsabile del servizio
- Art. 19 - Responsabilità civile e garanzia definitiva
- Art. 20 - Responsabilità del fornitore
- Art. 21 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 22 - Obbligo di riservatezza
- Art. 23 - Penali, recesso e risoluzione del contratto
- Art. 24 - Subappalto
- Art. 25 - Divieto di cessione del contratto e di credito
- Art. 26 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 27 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 28 - Fatturazione e pagamento
- Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 30 - Codice di comportamento Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 32 - Norme di rinvio
- Art. 33 - Foro competente
- Art. 34 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Premessa ed oggetto dell'affidamento

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione e l'aggiudicazione della **RDO per l'affidamento della realizzazione e messa in opera di un impianto di climatizzazione presso la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Nuoro – Sportello di Macomer**, le cui caratteristiche vengono meglio specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO.

Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO e chiarimenti

Nella Richiesta di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- criterio di aggiudicazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dott. Stefano Cogoni, Capo Ufficio Risorse Materiale della Direzione Regionale Agenzia delle Entrate della Sardegna;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

È possibile richiedere un sopralluogo per visionare gli ambienti oggetto della prestazione inviando apposita richiesta all'indirizzo mail **dr.sardegna.rm@agenziaentrate.it** entro il termine di previsto per la richiesta di chiarimenti.

Art. 3 – Documentazione di gara

Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO i seguenti documenti:

- Disciplinare di RDO - all.1 (il presente documento);
- Capitolato tecnico - all.2;
- Elaborati grafici - all.3
- Computo Sicurezza - all. 4
- DGUE - all. 5;

Art. 4 – Importo massimale dell'affidamento, basi d'asta e durata del contratto

L'importo massimale della RDO è pari ad € **111.180,00 (centoundicimilacentottanta/00)** al netto dell'IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 930,00 (novecentotrenta/00) oltre IVA.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Al fornitore saranno liquidati, nei limiti del massimale contrattuale, le prestazioni effettivamente eseguite in base alla loro tipologia. I relativi corrispettivi saranno calcolati

applicando la percentuale di ribasso offerta ai prezzi indicati all'art. 5 (quadro economico), di cui al Capitolato Tecnico. Si precisa che i prezzi indicati nell'allegato suddetto comprendono la quota parte da riferirsi alla manodopera. Qualora tale prezzario fosse carente, si farà riferimento al prezzario DEI. In via residuale, verrà redatto un verbale nel quale si concorderà un nuovo prezzo avvalendosi di appositi listini di settore.

Il fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere il suddetto limite.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stimato in 45 giorni naturale i consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Art. 5 –Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE. Non è ammessa la sola compilazione della sezione “*alfa*” della parte IV del DGUE. Non è necessario allegare alcuna documentazione a comprova.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione camera di commercio

Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- Fatturato specifico

Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato nell'ultimo biennio un fatturato specifico non inferiore ad € **250.000,00** (duecentocinquantamila/00) al netto dell'IVA.

I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di fatturato specifico, compilando le specifiche sezioni della *Parte IV - Capacità economica e finanziaria*, alla voce fatturato “generale” (punto 1a), e “specifico”, (punto 2a), relativo agli ultimi due esercizi.

L'Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso del requisito in argomento.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Certificazione di qualità

Il soggetto partecipante alla procedura deve essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara.

I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di capacità tecnico professionale compilando le specifiche sezioni della *Parte IV - Criteri di selezione*.

L'Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso del requisito in argomento.

Art. 6 – Requisiti di esecuzione del servizio

E' obbligo del fornitore, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. Il possesso di tali abilitazioni non costituisce criterio di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016 ai fini della partecipazione, ma con la partecipazione alla RDO il concorrente si impegna espressamente a conseguirle, qualora risulti aggiudicatario, in tempo utile per la stipula contrattuale.

Art. 7 - Partecipazione in forma singola o associata - avvalimento

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell'offerta:

- il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il documento di dichiarazione di offerta tecnica e il documento di dichiarazione di offerta economica dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
- i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico, singolo o associato, secondo le disposizioni dell'art. 89 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento

contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino sia l'impresa ausiliaria, sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Art. 8 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) abbia indicato all'atto dell'offerta se intende subappaltare parte delle lavorazioni precisandone la percentuale subappaltabile;
- c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;
- e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 9 – Modalità di presentazione dell'offerta – Documentazione Amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- DGUE (si rinvia all'Art. 7 per il caso di partecipazione in forma congiunta);
- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 (nel caso di partecipazione in forma congiunta); completa e sottoscritta digitalmente;
- Documento/i d'identità del/dei sottoscrittori del DGUE e rappresentante legale della Società.
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/2016;
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- Garanzia provvisoria;
- PassOE: dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. Il pass indicato è necessario per consentire all'Amministrazione la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C. A tal fine, ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPass (attraverso il seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi>, alla voce "AVCPass Operatore economico") seguendo le istruzioni ivi riportate, e successivamente

individuando la procedura di interesse mediante l'indicazione del relativo CIG, che gli consenta di ottenere il PassOE;

- Certificazioni ISO 9001;
- Patto di integrità da sottoscrivere per accettazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.

Inoltre, al fine di rendere disponibili all'Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula del contratto.

Art. 10 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia (pari al 2% del prezzo base), a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

L'importo della garanzia provvisoria richiesta è già dimezzato in considerazione del possesso della certificazione ISO 9001 quale requisito di partecipazione alla presente procedura e potrà essere ulteriormente ridotto qualora il concorrente fosse in possesso degli ulteriori requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

L'operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l'allegazione delle stesse.

Nel caso di Raggruppamenti costituenti e Consorzi ordinari costituenti la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La polizza fideiussoria **deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte** e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in pdf firmata digitalmente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sardegna - Via Bacaredda 27 – 09127 Cagliari, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: ***“RDO per la realizzazione e messa in opera di un impianto di climatizzazione presso la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Nuoro – Sportello di Macomer”***

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sardegna.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

Art. 11 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 12 – Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta tecnica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria offerta tecnica secondo le indicazioni contenute nella RDO. I partecipanti dovranno, pertanto, valorizzare le caratteristiche richieste nella RDO con le proprie proposte migliorative rispetto alle condizioni minime di servizio previste nel Capitolato tecnico.

OFFERTA TECNICA – REGOLE DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà in modalità automatizzata attraverso il Portale Consip www.acquistinretepa.it, secondo i seguenti criteri:

<u>CARATTERISTICA</u>	<u>VALORE</u>	<u>PUNTI</u>
Disponibilità all'esecuzione delle lavorazioni nei giorni prefestivi (es. sabati, etc.) e festivi (es. domeniche, festività varie, etc.)	<u>lavoro nei festivi</u>	<u>12</u>
	<u>lavoro nei prefestivi</u>	<u>7</u>
Conclusione delle prestazioni contrattuali prima della scadenza dei termini previsti negli atti di gara	<u>20 giorni prima della scadenza</u>	<u>15</u>
	<u>10 giorni prima della scadenza</u>	<u>10</u>
	<u>5 giorni prima della scadenza</u>	<u>7</u>
Requisiti di professionalità dei referenti tecnici (esperienza professionale nel settore di attività)	<u>oltre 5 anni di esperienza</u>	<u>6</u>
	<u>fino a 5 anni di esperienza</u>	<u>3</u>
Requisiti di professionalità dei referenti tecnici (titoli di studio attinenti alla materia oggetto dell'appalto, iscrizione in albi professionali, etc.)	<u>Iscrizione Albo prof. attinente</u>	<u>8</u>
	<u>Laurea magistrale attinente</u>	<u>6</u>
	<u>Laurea triennale attinente</u>	<u>5</u>
	<u>Diploma attinente</u>	<u>4</u>
Certificazione ISO 14001 – Sistema gestione ambientale	Possesso della certificazione	<u>8</u>
Certificazione BS OHSAS 18001 – Sistema gestione salute e sicurezza del lavoro (SGSSL)	Possesso della certificazione	<u>8</u>
Numero di infortuni sul lavoro negli ultimi 5 anni	<u>Nessuno</u>	<u>7</u>
	<u>fino a 3</u>	<u>3</u>
	<u>oltre 3</u>	<u>0</u>
Estensione garanzia oltre il minimo previsto per legge	<u>Fino a 2 anni</u>	<u>6</u>
	<u>Fino a 1 anno</u>	<u>3</u>

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA	70
-------------------------------------	-----------

Art. 13 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria offerta economica secondo le indicazioni contenute nella RDO. I partecipanti dovranno, pertanto, offrire un unico ribasso percentuale complessivo sul prezzo posto a base d’asta.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA – FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è il seguente:

FORNITURA E POSA IN OPERA	PUNTEGGIO MASSIMO
PERCENTUALE DI RIBASSO SULLA BASE D’ASTA	30
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA	30

Per l’attribuzione del punteggio all’offerta il Portale Consip www.acquistinretepa.it utilizzerà la seguente formula “CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (interdipendente)”:

- Con $\alpha=1$ (lineare)

In questa forma la formula diventa nei fatti una lineare.

I punteggi sono attribuiti mediante il cd. metodo dell’interpolazione lineare tra la migliore offerta presentata (cui è attribuito il punteggio massimo) e la peggiore offerta ammissibile (cui è attribuito punteggio pari a zero). In altri termini, la formula attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base d’asta, con coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore e il massimo ribasso offerto in gara.

Al rialzo (in funzione del ribasso):

$$PE = PE_{max} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile;

BA: prezzo a base d'asta (valore soglia) [solo in caso di formula espressa in funzione di P];

R [P]: ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente;

R_{max} [P_{min}]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara;

α: esponente che regola il grado di concavità della curva.

Art. 14 – Seduta della Commissione Giudicatrice e criteri di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare una Commissione Giudicatrice formata da tre componenti scelti, secondo un criterio di rotazione, tra il personale dell'Agenzia dotato di adeguata formazione professionale attinente al settore oggetto della presente procedura.

La Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica nel giorno e ora che saranno tempestivamente comunicati successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte, per procedere al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti quali criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016 e per valutare le offerte presentate. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.

Ove nulla osti, le predette operazioni potranno svolgersi nella medesima giornata, oppure, ove necessario, la seduta della Commissione verrà aggiornata in data che sarà tempestivamente comunicata.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), derivante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (massimo 70 punti) e all'offerta economica (massimo 30 punti).

L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica e all'offerta economica avverrà in maniera totalmente automatizzata per il tramite del Portale Consip www.acquistinretepa.it, secondo le regole di valutazione e i punteggi di seguito descritti.

All'esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria delle offerte e a rilevare l'eventuale presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

Art. 15 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stipulazione del contratto, a favore del soggetto aggiudicatario, avverrà attraverso un documento generato dal sistema Me.Pa. che le parti provvederanno a sottoscrivere digitalmente.

Art. 16 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale e il ribasso percentuale offerto dalla media ponderata delle percentuali di ribasso come risultanti dall'offerta economica.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Polizza assicurativa

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ed almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire anche una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati all'Agenzia durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale polizza, stipulata nella forma "**Contractors All Risks**" (C.A.R.), deve prevedere:

- una somma assicurata con polizza non inferiore all'importo dell'ammontare del contratto al lordo dell'I.V.A.;
- la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Agenzia destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o

perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere:

- la copertura dei danni che l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone dell'Agenzia occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'Aggiudicatario o dell'agenzia;
- la copertura dei danni biologici;
- specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Agenzia autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario del servizio, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00.

Art. 17 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il fornitore si impegna ad eseguire, le prestazioni richieste alle quotazioni offerte e conformemente alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO.

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.

Art. 18 - Responsabile del servizio

Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed i contatti del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

Art. 19 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Art. 20 - Responsabilità del fornitore

Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo del fornitore, per l'esecuzione delle prestazioni, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione delle prestazioni presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose.

Art. 21 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento delle prestazioni, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

Il fornitore è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 22 - Obbligo di riservatezza.

In considerazione dei particolari luoghi di lavoro ove si opera, l'Appaltatore e per esso i propri collaboratori, sono tenuti alla segretezza di eventuali informazioni di cui potrebbero venire a conoscenza in occasione dell'espletamento della prestazione, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione (artt. 622 ss C.P.).

Art. 23 - Penali, recesso e risoluzione del contratto.

Previa contestazione dell'addebito, verranno applicate al contratto le penali in conformità alla normativa civilistica vigente.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla società aggiudicataria, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, le prestazioni non eseguite dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società dei debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la società aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'aggiudicatario inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura e del servizio e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la società aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 24 – Subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere in oggetto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice e non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Agenzia a condizione che l'Aggiudicatario provveda:

- nella procedura di affidamento del Servizio, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni precisando le parti di servizio che intende subappaltare;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Agenzia la quale provvede al rilascio prima della data utile per iniziare le lavorazioni; trascorso tale termine senza che l'ente appaltante abbia formalmente provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa;
- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare copia autentica del contratto di subappalto prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano iscritte alla CCIAA e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare ai subappaltatori gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a trasmettere all'Agenzia prima dell'inizio del servizio da parte dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;

Il subappalto potrà essere vietato dall'Agenzia qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri in capo all'Aggiudicatario del Servizio, che rimane unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia, delle prestazioni subappaltate.

Art. 25 - Divieto di cessione di contratto e di credito.

Il presente contratto ed il credito che ne deriva non potranno essere ceduti dal fornitore aggiudicatario a terzi.

Art. 26 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 27 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della società aggiudicataria ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente

nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del contratto.

Art. 28 - Fatturazione e pagamento

L'Agenzia provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo, a mezzo di bonifico bancario secondo quanto indicato dall'operatore economico nella scheda fornitore allegata.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate – Via Giorgione n. 106, 00147 Roma e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA **C792AC** oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni delle coordinate bancarie, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

I pagamenti avverranno al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0,5%.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità.

L'operatore economico aggiudicatario è da intendersi obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato col DPR 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione del codice, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'operatore economico, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, dovrà completare e sottoscrivere per accettazione il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), di cui all'**allegato 6**, attenendosi alla sua più stretta osservanza.

Art. 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società aggiudicataria gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 32 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle condizioni generali di contratto del bando MePA, al Capitolato Tecnico, nonché a quanto previsto dalle norme del Codice Civile.

Art. 33 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Cagliari.

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal **GDPR** – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal **25 maggio 2018**, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

IL DIRETTORE REGIONALE

Carmelo Rau

firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.